

*Al comma 5, sopprimere le parole:* per gli esercizi 1997 e 1998.

**26. 16.** Malavenda.

*Al comma 5, sostituire le parole:* per gli esercizi 1997 e 1998 *con le seguenti:* a tutto il 1998.

**26. 30.** Governo.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

**26. 15.** Malavenda.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* a carico del bilancio dello Stato.

**26. 17.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

**26. 18.** Malavenda.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge finanziaria 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di rivalutazione delle rendite INAIL).*

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

**Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**26. 01.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

#### COMPENSAZIONI

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**(A.C. 5267 — sezione 5)****ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27.**

*(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento ».

2. Nell'espressione « aventi diritto » di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996

devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 27.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 27.**

1. Viene confermato il pagamento degli arretrati pensionistici derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 495 del 1993 e la n. 240 del 1994.

2. Con provvedimento della Presidenza del Consiglio, previo parere delle apposite Commissioni Parlamentari, saranno stabilite le modalità di erogazione dei diritti maturati dai cittadini italiani e sanciti dalle predette decisioni della Corte Costituzionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale nn. 1, 2, 3 e 4.**

**27. 1** (ex 28. 10). Pampo.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: 5 con la seguente: 89.*

**27. 2.** Malavenda.

*Seguono altri 49 emendamenti recanti cifre diverse.*

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: 5 con la seguente: 40.*

**27. 3.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**27. 4.** Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

\* **27. 5.** Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **27. 6** (ex 28. 5). Zaccheo.

*Sopprimere il comma 4.*

**27. 7.** Malavenda.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.*

**27. 8** (ex 28. 13). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**27. 9** (ex 28. 6). Zaccheo.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con compensazione inserire la seguente: parziale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**27. 10** (ex 28. 14). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni contenute dal comma 260 al comma 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 vengono applicate qualora gli indebiti pensionistici non risultino già irripetibili sulla base della precedente, vigente normativa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**27. 11** (ex 28. 7). Zaccheo.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. I maggiori oneri recati dal comma 1 sono valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1999.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**27. 12** (ex 28. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Alla lettera *b*) del comma 203 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopprimere le parole: “nonché per i soci di società a responsabilità limitata.

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole:* commi 181 e 182 *con le seguenti:* commi 181, 182 e 203.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1.**

**27. 13** (ex 28. 11). Ballaman.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “e la conservazione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché la catalogazione e l'acquisizione.

**27. 14** (ex 28. 12). Michelini.

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Il comma 191 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

2. Per l'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuto per il lavoratore pensionato con rapporto di lavoro a tempo parziale è ridotto del 15 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

\* **27. 01** (28. 0. 2). Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Il comma 191 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

2. Per l'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuto per il lavoratore pensionato con rapporto di lavoro a tempo parziale è ridotto del 15 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.**

\* **27. 02** (28. 0. 23). Alemanno.

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Al comma 217, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la parola “sei” è sostituita con “dodici”.

2. Al comma 217, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole “sempreché il versamento dei contributi o premi” aggiungere le seguenti parole: “ovvero la presentazione della domanda di rateazione”.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.**

\* \* **27. 03** (27. 0. 4). Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Al comma 217, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la parola “sei” è sostituita con “dodici”.

2. Al comma 217, lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole “sempreché il versamento dei contributi o premi” aggiungere le seguenti parole: “ovvero la presentazione della domanda di rateazione”.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.**

\* \* **27. 04** (28. 0. 16). Alemanno.

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

ART. 27-bis.

All'articolo 1, comma 203, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole “nonché per i soci di società a responsabilità limitata” sono abrogate.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

\* **27. 05** (28. 0. 6). Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

All'articolo 1, comma 203, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: “nonché per i soci di società a responsabilità limitata” sono abrogate.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.**

\* **27. 06** (28. 0. 15). Alemanno.

**COMPENSAZIONI**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

## Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

## Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

## Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sin-

daco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti

impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite

massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo  
l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

*h*-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

(A.C. 5267 – sezione 6)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

ALTRE MISURE  
DI RAZIONALIZZAZIONE

ART. 28.

(*Verifiche in materia  
di invalidità civile*).

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari neces-

sari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle

commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

5. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

6. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti sanitari di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

7. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 28.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.**

**28. 1.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

\* **28. 2.** Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **28. 33.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della programmazione economica dispone aggiungere le parole: con effetto immediato.*

**28. 3** (ex 29. 5). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.*

**28. 4.** (ex 29. 19). Pampo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non fornisce idonee motivazioni con le seguenti: non fornisce la giustificazione del caso.*

**28. 5.** (ex 29. 20). Pampo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* non fornisce idonee motivazioni, *aggiungere:* indirizzate al Presidente della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

**28. 6.** (ex 29. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Cé, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**28. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* le giustificazioni addotte, *aggiungere le seguenti:* si dispone l'immediato ripristino dei pagamenti relativi al trattamento economico di invalidità civile a partire del momento in cui erano stati sospesi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.**

**28. 9.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* le giustificazioni addotte, *aggiungere le seguenti:* dalla commissione medica stessa, che si assume la responsabilità di verificare e avvallare le motivazioni della mancata presentazione esigendo in allegato documentazione.

**28. 8** (29. 11). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché quelli che la Pubblica Amministrazione riterrà validi.

**28. 10** (ex 29. 21). Pampo.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo:*

**28. 11.** Malavenda.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* i soggetti ultra settantenni *aggiungere le parole:*, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata un'invalidità pari al 100 per cento.

**28. 12.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* ed i soggetti *aggiungere le parole:* non autosufficienti.

**28. 13.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* ed i soggetti affetti da patologie irreversibili e.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:* Non si dà luogo ai procedimenti di verifica indicati dal presente comma nei confronti di soggetti che risultino affetti da patologie irreversibili.

**28. 14.** Signorino.

*Al comma 3 alle parole:* con decreto del Ministro del tesoro *premettere le seguenti:* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**28. 15** (ex 29. 6). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Sopprimere il comma 4.*

**28. 16.** Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* ai verbali di visita *fino a:* nonché.

**28. 17.** Malavenda.

*Al comma 6 sostituire le parole:* è prorogato al 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* è prorogato al 31 dicembre 2001.

*Conseguentemente sostituire le parole:* da realizzare entro il 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2000 *nonché sostituire le parole:* da svolgere entro il 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* da svolgere entro il 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**28. 18.** (ex 29. 24). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Al comma 6, sostituire le parole:* 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

**28. 19.** Malavenda.

*Seguono altri 99 emendamenti recanti date diverse.*

*Al comma 6, sostituire le parole:* 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 27 settembre 2001.

**28. 20.** Malavenda.

*Al comma 6, sostituire la parola:* 40.000 *con la seguente:* 15.500.

**28. 21.** Malavenda.

*Seguono altri 242 emendamenti recanti cifre diverse.*

*Al comma 6, sostituire la parola:* 40.000 *con la seguente:* 38.600.

**28. 22.** Malavenda.

*Al comma 6, sostituire la parola:* 70.000 *con la seguente:* 35.502.

**28. 23.** Malavenda.

*Seguono altri 47 emendamenti recanti cifre diverse.*

*Al comma 6, sostituire la parola:* 70.000 *con la seguente:* 35.550.

**28. 24.** Malavenda.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* La quota di controlli da effettuare per regione deve essere proporzionale al numero di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo presenti sul territorio della regione stessa.

**28. 25** (ex 29. 7). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli accertamenti di cui sopra dovranno essere effettuati secondo un criterio di proporzionalità diretta, considerando il numero dei cittadini residenti a livello di ogni regione, rapportato al numero dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

**28. 26.** (ex 29. 8). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 7, sostituire la parola:* 90 *con la seguente:* 20.

**28. 27.** Malavenda.

*Seguono altri 50 emendamenti recanti cifre diverse.*

*Al comma 7, sostituire la parola:* 90 *con la seguente:* 70.

**28. 28.** Malavenda.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alla trasmissione degli atti alla magistratura al fine di accertare la sussistenza di fattispecie di reato, allo

scopo di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dall'invalide civile per cui sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari.

**28. 29.** (ex 29. 9. Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **28. 30.** Bono.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **28. 34.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"263. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato".

**28. 31** (ex 29. 22). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"263. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

**28. 32.** (ex 29. 23). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 28 inserire l'articolo seguente:*

ART. 28-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25

settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

"2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo 1, settimo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, primo comma, primo periodo, del presente decreto".

2. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale.

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 38, primo comma, lettera b), è ridotta di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.*

**28. 01.** (ex 29. 0. 5). Porcu.

*Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Disposizioni interpretative dell'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).*

1. Il comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve intendersi nel senso che nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, all'INPS spetta la legittimazione passiva sia con riferimento alla fase dell'accertamento sanitario sia a quella della concessione dei benefici economici.

**28. 02.** (ex 29. 0. 6). Santori, Scaltritti.

## COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-C.C.D.

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte

i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per

tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**